

Rapporto al messaggio 2730

Della Commissione della legislazione sul messaggio 15 giugno 1983 concernente la nomina di un Pretore straordinario per la Pretura di Lugano-Distretto

Nel grosso volume del Rendiconto del Consiglio di Stato per l' anno 1982 le pagine dedicate alle Preture sono soltanto due. Ma è quanto basta per formarsi un giudizio sul lavoro che si scarica su questi Tribunali (riflessioni sono inevitabili anche sul modo come esso è generalmente ripartito). Saltano all' occhio le cifre che travolgono la Pretura di Lugano-Distretto: nel 1982 sono entrate, ad esempio, 3967 domande di rigetto di opposizione, 286 domande di sequestro, 722 di fallimento e 256 d' espulsione di inquilini. Le domande di rilascio di certificato ereditario sono state 641. Il 31 dicembre 1982 erano pendenti 7066 procedimenti di rigetto d' opposizione. Il Pretore di Lugano-Distretto è competente inoltre in materia penale, nei limiti stabiliti dalla legge; a questo riguardo, i processi pendenti alla fine del 1982 erano 79.

Evidentemente si tratta di una mole di casi e di un carico di lavoro insopportabili per una Pretura che debba liquidare le pendenze reggendosi su un solo magistrato. Sono anche incompatibili con uno svolgimento corretto e attento dell' ufficio. Non si può negare che molti casi sono di facile disbrigo e di ripetitiva soluzione. Ma è anche vero che ogni vertenza, pur semplice, esige una trattazione particolare e, di regola, un' udienza in contraddittorio. D' altra parte numerosi sono egualmente i casi complessi sia per materia che per valore (basta scorrere l' elencazione contenuta negli art. 2 e 4 della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, e pensare a talune vertenze in materia di esecuzione e fallimenti e di sequestro per convincersene).

La conseguenza è che sulla Pretura di Lugano-Distretto, incombono giacenze paurose. Anche il vostro relatore, molto recentemente, ha di persona professionalmente constatato che per una domanda di rigetto provvisorio d' opposizione, presentata il 20 maggio 1983, l' udienza è stata fissata per il 4 maggio 1984. Questi ritardi sono inammissibili. Inconciliabili con la necessità di una corretta tutela del cittadino e dei suoi interessi, essi nuocciono anche, e marcatamente, al senso e all' immagine della giustizia. Non si ha infatti giustizia se non v' è celerità nel renderla.

Ma c' è di più. Come il Tribunale federale ha statuito, i Cantoni hanno l' obbligo d' organizzare i loro tribunali, e i tribunali il loro lavoro, in modo che la procedura si concluda entro termini adeguati. Un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego di giustizia, ricorrono quando l' autorità competente non statuisca nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. In questa evenienza, l' art. 4 della Costituzione federale è violato e un risarcimento può, se del caso, essere di massima dovuto dallo Stato (vedi, per il Cantone Svitto, DTF 107 I b 160 e segg., in particolare p. 167).

In una delle numerose sentenze che il Tribunale federale ha pronunciato contro i ritardi, per l' appunto, della Pretura di Lugano-Distretto (causa Banca X SA, del 7 febbraio 1983) si legge quanto segue: "Poco importa che il cronico ritardo della Pretura di Lugano-Distretto sia dovuto al sovracchio numero di pratiche pendenti: spetta alle autorità ticinesi adottare i provvedimenti necessari perché il sovraccarico non nuoccia al cittadino". E nel già citato giudizio svizzero, il Tribunale federale è ancora più esplicito, là dove afferma spettare al Parlamento creare la possibilità di assumere giudici supplenti ordinari o straordinari, oppure personale ausiliario (DTF 107 I b 165 lett. c).

La soluzione di nominare un Pretore straordinario nella giurisdizione di Lugano-Distretto sembra essere la più opportuna. Il male, cagionato dalle terribili giacenze e dai gravosi ritardi, di cui soffrono la Pretura di Lugano-Distretto, e, di converso, i giudicabili, può essere sanato solo con l' assunzione, anche se temporanea, di un Pretore nuovo e straordinario, che dedichi tutto il tempo alla Pretura, e che sappia lavorare (ma questo dovrebbe essere un requisito comune e pacifico anche nell' ambito della giustizia, non già un augurio) bene e speditamente.

La forma proposta dal Consiglio di Stato, nel senso di autorizzarlo, per la via del decreto legislativo, a nominare esso medesimo il Pretore straordinario non è però condivisa dalla Commissione della legislazione. In effetti, l' elezione del Pretore deve avvenire su base popolare (art. 45 della Costituzione cantonale). E' vero che l' art. 70 della Legge organica giudiziaria prevede che, in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a coprire l' ufficio fino alla sostituzione o dalla cessazione dell' impedimento. Tuttavia, non si tratta, in concreto, né di "vacanza", né di "impedimento"; e nemmeno il Pretore che si intende eleggere è un "supplente". Piuttosto, si tratta di un Pretore straordinario e supplementare, che deve essere eletto

sulla base di una disposizione chiara della Legge e attraverso il popolo. Si propone quindi di aggiungere all' art. 7 della Legge organica giudiziaria, che è contenuto nel capitolo dei Pretori, e che è intitolato "numero", una norma, di carattere transitorio, il cui testo figura in calce a questo rapporto. Tale soluzione, proposta dalla Commissione della legislazione, è più sicura di quella contenuta nel messaggio, che si fonda invero su una prassi seguita in più occasioni, anche non lontane.

Un' ultima osservazione non può essere tralasciata, e riguarda l' applicazione dell' art. 387 del Codice di procedura civile (Il problema è strettamente connesso con quello dello svolgimento del lavoro e dell' efficienza delle Preture). In materia di legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, il Codice di procedura prevede che il giudice pronunci, di regola, seduta stante: l' ossequio di questa norma quasi sempre dimenticata, accelererebbe notevolmente il disbrigo del lavoro.

Per la Commissione della legislazione:

Emilio Catenazzi, relatore

Bacciarini - Ballinari - Bizzozero -

Borella - Cavadini Antonio, con riserva -

Cereda, con riserva - Gianoni - Lepori A. -

Lepori M. - Nosedà J. - Padlina - Paglia -

Sganzini, con riserva

Disegno di

LEGGE

ORGANICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE, modificazione.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- richiamato il messaggio 15 giugno 1983 n. 2730 del Consiglio di Stato;

- di propria iniziativa,

d e c r e t a :

Articolo 1

La Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 7 bis

Norma transitoria

Nel distretto di Lugano, per il periodo sino al 31 dicembre 1984, vi è un Pretore straordinario per coadiuvare il Pretore di Lugano-Distretto.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.